



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE LOGISTICA

ELEZIONE SUPPLETIVE DEI RAPPRESENTANTI NEL SENATO ACCADEMICO AREA 13 – SCIENZE POLITICHE E SOCIOLOGICHE

Decreto Rettorale n° 6298 del 09/11/12

Il Rettore

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto in particolare l'art. 2 comma 10 che prevede che "ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere b), g) e m) sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti";

Visto lo Statuto emanato con D.R. 1730 del 15/03/12 pubblicato sulla G.U. n° 87 del 13/04/12 ed entrato in vigore il 14/04/12;

Visto il D.R. n° 4178 del 13/07/2012 e successive modificazioni con il quale è stato emanato il "Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università e nelle relative Commissioni Istruttorie";

Tenuto conto dell'esito elettorale della seconda tornata delle elezioni del Senato Accademico nella quale il Prof. Franco Garelli viene eletto quale rappresentante dell'Area 13 – Scienze Politiche e Sociologiche;

Vista la deliberazione n. 1/2012/II/1 del 17 ottobre 2012 con la quale il Senato Accademico ha provveduto ad assumere alcune precisazioni interpretative dell'art. 2 comma 10 della L. n. 240/2010;

Vista la delibera n. 1/2012/II/2 del 17 ottobre 2012 con la quale il Senato Accademico nel procedere a dichiarare eleggibili i componenti del Senato Accademico, ha dichiarato non eleggibile il prof. Franco Garelli per aver già ricoperto nell'Ateneo il ruolo di

Senatore Accademico per complessivi otto anni accademici, per il cui computo è stato considerato anche il periodo svolto in qualità di Preside;

Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta

ART. 1 – Indizione votazione

Sono indette le elezioni suppletive per la rappresentanze del personale docente nell'area 13 – Scienze Politiche e Sociologiche nel Senato Accademico dell'Università per il triennio accademico 2012-2015.

L'elettorato passivo spetta a tutti i docenti di ruolo nell'ambito dell'area scientifico-formativa. Gli elettori sono raggruppati, sulla base del settore scientifico disciplinare cui appartengono.

All'interno dell'area scientifico – formativa l'elettore esprime una preferenza per uno dei professori o dei ricercatori afferenti a quell'area. E' eletto il candidato che ha ottenuto più voti di preferenza.

ART. 2 – Data delle elezioni

L'elezione suppletiva avrà luogo il:

28 novembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 17.00

L'ubicazione del seggio sarà resa nota con il manifesto elettorale che sarà pubblicato entro il 21 novembre 2012.

ART. 3 – Costituzione Commissione Elettorale

La Commissione elettorale nominata dal Rettore con decreto è composta da:

- a) Rettore o da suo delegato che la presiede;
- b) due docenti di discipline giuridiche designati dal Rettore;
- c) un Dirigente o Funzionario amministrativo designato dal Direttore Generale dell'Università;
- d) tre Rappresentanti indicati dalle OO.SS. i cui nominativi devono essere comunicati all'Ufficio elettorale entro cinque giorni dall'indizione dell'elezione.

Nel caso in cui i nominativi forniti siano superiori a tre si procede ad estrazione.

I componenti della Commissione elettorale non devono risultare candidati né rappresentanti ai seggi per Organizzazioni Sindacali o per i singoli candidati.

Il Rettore procede alla nomina di due supplenti per i docenti di materie giuridiche che subentrano secondo l'ordine progressivo di trascrizione.

ART. 4 – Compiti della Commissione Elettorale

La Commissione elettorale ha il compito di:

- a) controllare la regolarità delle operazioni elettorali;
- b) decidere sui ricorsi presentati al Presidente della Commissione elettorale entro 24 ore dalla chiusura dei seggi;

c) proclamare gli eletti.

ART. 5 – Candidature

Le candidature sono presentate con dichiarazione scritta, anche per via telematica, presso l'ufficio elettorale.

La presentazione della candidatura è atto vincolante ai fini della elezione quale rappresentante nella categoria di appartenenza nel Senato Accademico.

Ogni voto espresso in riferimento a candidature non formalmente presentate è nullo a tutti gli effetti.

L'elettorato passivo alla carica di componente del Senato Accademico, ai sensi dell'art. 80 comma 5 dello Statuto, è riservato a coloro che assicurino un numero di anni di servizio prima della data del loro collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato.

ART. 6 – Eleggibilità

Ai fini dell'eleggibilità, viene applicata la delibera n. 1/2012/II/1 della seduta del Senato Accademico del 17 ottobre 2012 che prevede di considerare, ai fini del computo dei limiti di cui all'art. 2 comma 10 della Legge 240/2010, i mandati espletati in veste di Preside, prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

La delibera prevede inoltre di assumere quale limite di durata massima del mandato quello previsto dallo Statuto previgente, ovvero otto anni accademici e di considerare svolto per intero un mandato la cui durata sia stata superiore a due anni accademici più un giorno.

ART. 7 – Termine presentazione candidature

La presentazione delle candidature, avviene presso l'Ufficio Elettorale, anche per via telematica, entro le ore 12 del 19/11/12.

I nomi dei candidati devono essere corredati dei dati anagrafici.

ART. 8 – Ubicazione ufficio elettorale

L'Ufficio elettorale è ubicato presso la Divisione Logistica in Via Po 11.

Telefoni: 011/6704902 – 011/6704904 – 011/6704905 – 011/6704901

Fax: 011/6704912 – 011/6704913

email: log@unito.it

Riceve tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

ART. 9 – Commissione elettorale d'appello

Avverso alle decisioni della Commissione elettorale, è ammesso ricorso a una Commissione elettorale d'Appello, nominata dal Rettore all'atto di indizione dell'elezione, e composta analogamente a quanto previsto all'articolo 3 del presente decreto.

I componenti della Commissione Elettorale non devono risultare candidati né rappresentanti ai seggi.

L'Ufficio di membro della Commissione elettorale d'Appello è obbligatorio.

Il ricorso alla Commissione elettorale di Appello deve essere presentato nel termine di giorni 10 dalla data della proclamazione degli eletti da parte della Commissione elettorale di primo grado.

ART. 10 – Compiti della commissione elettorale d'appello

La Commissione elettorale di appello viene insediata dal Rettore dopo la conclusione dei lavori della Commissione elettorale. Essa ha la facoltà di controllare le schede, i verbali dei seggi e i verbali della Commissione elettorale, di ascoltare eventuali testimonianze e di svolgere ogni altra attività istruttoria che venga ritenuta opportuna.

Le decisioni della Commissione elettorale d'Appello sono definitive.

ART. 11 – Rinvio a disposizioni generali

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alla normativa vigente in materia e, in quanto compatibile, alla normativa relativa all'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali.

IL RETTORE
Prof. Ezio Pelizzetti

Visto:
Il Direttore della
Divisione Logistica
Dott. Lionello Bordinò